

Newsletter

Dipartimento Fiscale, Newsletter del 2 maggio 2019

Le disposizioni tributarie introdotte dal Decreto Crescita



I. Il Decreto Crescita

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 è stato pubblicato il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (di seguito, “Decreto Crescita”) contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Il Decreto Crescita è entrato in vigore il 1 maggio 2019 e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

Nello specifico, il Decreto Crescita prevede alcune novità rilevanti in ambito fiscale, fra cui si segnalano: la reintroduzione della maggiorazione dell’ammortamento per l’acquisto di beni strumentali nuovi, alcune modifiche procedurali al regime del “*Patent Box*”, il potenziamento dei benefici previsti dai regimi per i c.d. lavoratori impatriati, l’introduzione di incentivi per la valorizzazione dell’edilizia, la modifica al trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili, la reintroduzione del bonus per le operazioni di aggregazione aziendale e disposizioni volte a agevolare la fiscalità di determinate operazioni di cartolarizzazione.

II. Reintroduzione della maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi

L’art. 1 del Decreto Crescita prevede che per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti – dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 – in beni strumentali nuovi, il costo di acquisto è maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo ha effetto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Il beneficio trova inoltre applicazione per l’acquisto di beni strumentali effettuato entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che l’acquirente abbia versato un acconto almeno pari al 20% del costo di

CHIOMENTI

acquisto. La maggiorazione del costo di acquisto non si applica sul valore degli investimenti eccedenti il limite di Euro 2.500.000 (*i.e.*, la maggiorazione del costo massima è pari a Euro 750.000).

Sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione veicoli ed altri mezzi di trasporto, fabbricati e costruzioni, attrezzature di lunga durata e beni immateriali.

III. **Modifiche alla disciplina del *Patent Box***

Ai fini di semplificare le procedure di fruizione del regime di "*Patent Box*" previsto dall'art. 1, commi 37-43 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'art. 4 del Decreto Crescita prevede che i soggetti titolari di redditi d'impresa possano beneficiare dell'agevolazione e determinare il reddito agevolabile direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, in alternativa all'azionamento della procedura di interpello *ex art. 31-ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Crescita, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento al fine di stabilire le disposizioni attuative.

Il beneficio – che si traduce in una variazione in diminuzione da esporre nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive – è ripartito in tre quote annuali di pari importo da riportare nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione per l'applicazione del regime e in quelle dei due periodi d'imposta successivi.

In caso di rideterminazione dell'agevolazione a seguito di verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria, le sanzioni non trovano applicazione a condizione che il contribuente consegni ai verificatori la documentazione idonea a dimostrare il riscontro della determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, sia con riferimento all'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Il citato art. 4 prevede inoltre, con riferimento ai periodi di imposta pregressi, la possibilità di applicare il beneficio direttamente in dichiarazione dei redditi – presentando apposite dichiarazioni integrative – per quei contribuenti che hanno già attivato la procedura di cui all'art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non già stato concluso il relativo accordo. In tale ipotesi, è necessario presentare apposita istanza di rinuncia alla citata procedura.

IV. **Potenziamento al regime per i lavoratori impatriati**

L'art. 5 del Decreto Crescita introduce alcune modifiche al regime previsto dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 147 per i c.d. lavoratori impatriati.

In particolare, la disposizione prevede che le persone fisiche residenti all'estero che trasferiscono la propria residenza in Italia ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta 2020,

sono soggette ad IRPEF sul 30% dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa per 5 periodi d'imposta, a condizione che:

- (i) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a non trasferire la residenza all'estero prima del decorso di due anni e
- (ii) l'attività lavorativa sia prestata in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno.

La concorrenza dei redditi alla base imponibile IRPEF è ulteriormente ridotta al 10% qualora i lavoratori trasferiscano la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Il regime è prolungato di ulteriori 5 periodi di imposta con tassazione sul 50% dei redditi imponibili IRPEF qualora (i) successivamente al trasferimento in Italia o nell'anno precedente, il lavoratore diventi proprietario di almeno un'immobile residenziale in Italia o, (ii) il lavoratore abbia almeno un figlio minorenni o a carico.

Se i figli a carico sono almeno 3 è prevista la riduzione della base imponibile IRPEF al 10% per gli ulteriori 5 periodi di imposta.

L'art. 5 del Decreto Crescita ha inoltre potenziato il regime di favore previsto per i docenti e ricercatori che, dopo aver svolto una documentata attività di ricerca o docenza all'estero, vengono a svolgere tale attività di docenza e ricerca in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Sebbene sia rimasta invariata la misura del reddito che concorre alla formazione della base imponibile IRPEF (pari al 10%), la durata dell'agevolazione è stata prolungata da 4 a 6 periodi d'imposta, essendo inoltre previste ipotesi al ricorrere delle quali vi è un prolungamento ulteriore della durata del regime fino ad un massimo di 13 periodi d'imposta.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Newsletter del 3 maggio 2019 intitolata "*Decreto Crescita: il potenziamento del regime degli impatriati*", pubblicata dal Dipartimento Fiscale.

V. Incentivi alla valorizzazione edilizia

L'art. 7 del Decreto Crescita introduce una misura volta ad incentivare fino 31 dicembre 2021 il trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, e alla successiva rivendita dell'immobile¹.

¹ La norma non chiarisce l'identità del soggetto cedente. La relazione tecnica però specifica che l'agevolazione è finalizzata ad agevolare la cessione di fabbricati interi da parte di soggetti non IVA.

CHIOMENTI

L'agevolazione consiste nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di Euro 200 ciascuna sui trasferimenti² di fabbricati interi, nonché "sull'alienazione degli stessi"³. Le imposte così ridotte troveranno applicazione in luogo dell'imposta di registro proporzionale nella misura del 9% e delle imposte ipotecarie e catastali fissa nella misura di Euro 50 ciascuna.

L'agevolazione trova applicazione a condizione che:

- (i) il soggetto acquirente, entro dieci anni dall'atto di acquisto, provveda alla demolizione dell'edificio, alla ricostruzione di un nuovo edificio anche volumetricamente non coincidente con il manufatto preesistente e alla sua successiva vendita;
- (ii) la ricostruzione sia effettuata conformemente alla normativa antisismica;
- (iii) il nuovo edificio sia classificato nelle classi energetiche "A" o "B";
- (iv) l'immobile sia successivamente alienato.

In caso di mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastali nella misura ordinaria oltre ad una sanzione pari al 30% delle maggiori imposti dovute e i relativi interessi di mora.

VI. **Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili**

L'art. 9 del Decreto Crescita reca una speciale disciplina in materia di strumenti finanziari convertibili, finalizzata ad estendere il trattamento fiscale riservato oggi agli strumenti finanziari c.d. "di patrimonializzazione" emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP⁴ anche a talune tipologie di strumenti finanziari emessi da qualunque emittente.

In particolare, la nuova disciplina prevede la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP delle variazioni di valore che derivino dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali inerenti a strumenti finanziari non riconducibili alle categorie fiscali delle azioni e titoli similari alle azioni.

² La relazione illustrativa specifica che anche le permuta rientrano nella definizione di "trasferimenti". Non è chiarito invece se gli apporti di fabbricati interi in società di costruzione o ristrutturazione immobiliare possano beneficiare dell'agevolazione.

³ Né la lettera della norma, né la relazione illustrativa chiariscono in modo definitivo se anche le successive alienazioni dell'immobile (o particelle dello stesso), demolito e ristrutturato secondo le condizioni stabilite dall'art. 7 del Decreto Crescita, possano beneficiare delle imposte di registro, ipotecaria e castale in misura fissa.

⁴ Il regime fiscale applicabile a tali strumenti finanziari era originariamente previsto dall'articolo 2, comma 22 *bis* del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138. Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 9, comma 4 del Decreto Crescita con l'effetto di uniformare il regime fiscale di tali strumenti indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto emittente.

CHIOMENTI

Per poter beneficiare del nuovo regime fiscale, gli strumenti finanziari devono presentare alcune caratteristiche, ossia: *(i)* non possono essere sottoscritti o acquistati dall'emittente o da società legate a quest'ultima da un rapporto partecipativo o di controllo; *(ii)* l'acquisto non deve essere finanziato dall'emittente; *(iii)* gli strumenti finanziari devono essere perpetui e non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di 5 anni dall'emissione; *(iv)* eventuali opzioni di riacquisto o di rimborso anticipato possono essere esercitate unicamente dall'emittente; *(v)* l'emittente ha la possibilità di annullare le distribuzioni relative a questi strumenti e, qualora le distribuzioni siano annullate, le somme non distribuite non possono essere cumulate con quelle successive, né la mancata distribuzione può costituire un'ipotesi di insolvenza dell'emittente.

È inoltre previsto che gli strumenti finanziari possano essere oggetto, alternativamente, di riduzione del valore nominale, di conversione in azioni o di meccanismi simili solo al verificarsi di un evento connesso al livello di patrimonializzazione della società.

Al fine di evitare condotte abusive da parte degli emittenti, la fruizione del beneficio in esame è subordinata al rispetto di alcuni adempimenti dichiarativi. In particolare, le società emittenti gli strumenti finanziari convertibili devono: *(i)* denunciarne l'emissione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione; e *(ii)* indicare nella dichiarazione dei redditi i maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile⁵.

VII. Misura in materia di aggregazioni di imprese

L'art. 11 del Decreto Crescita prevede la possibilità di beneficiare dell'affrancamento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda (o rami di aziende) realizzate a partire dal 1 maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2022. Tale disposizione è finalizzata a incentivare operazioni di aggregazione aziendale per favorire l'incremento dimensionale delle imprese italiane.

L'agevolazione è applicabile a condizione che il soggetto risultante dall'operazione di aggregazione aziendale sia una società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, ovvero una società di capitali residente in Italia. Nessun requisito è dettato dalla disposizione con riferimento agli altri soggetti partecipanti alla operazione di aggregazione, pertanto sembra che possano essere coinvolti anche soggetti non residenti ovvero soggetti residenti con una forma societaria diversa da quelle delle società di capitali, incluse le imprese individuali.

Il beneficio è rappresentato dal riconoscimento sia ai fini IRES che IRAP del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente il valore di Euro 5.000.000⁶. Il maggiore valore

⁵ Il comma 4 dell'articolo 9 estende tali obblighi dichiarativi anche agli strumenti finanziari emessi nei precedenti periodi d'imposta dagli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP di cui all'articolo 2 comma 22 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

⁶ Sui valori residui eccedenti l'importo di Euro 5.000.000 è possibile optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva secondo i regimi ordinariamente applicabili.

CHIOMENTI

attribuito ai predetti beni è riconosciuto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, è richiesto che le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione:

- (i) siano operative da almeno due anni;
- (ii) non facciano parte dello stesso gruppo societario;
- (iii) non siano legate da un rapporto di partecipazione;
- (iv) non siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Tali condizioni devono sussistere al momento in cui è posta in essere l'operazione di aggregazione e nei due esercizi precedenti.

Con riferimento alla verifica del requisito dell'"indipendenza" delle imprese partecipanti all'operazione di aggregazione, l'art. 11 stabilisce che l'agevolazione non trova applicazione alle operazioni tra società dello stesso gruppo, tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile.

L'art. 11 prevede inoltre la decadenza dall'agevolazione qualora nei primi quattro periodi d'imposta (i) la società risultante dall'operazione di aggregazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero (ii) i beni iscritti o rivalutati siano ceduti. Al fine di richiedere la disapplicazione del *recapture* dell'agevolazione è possibile presentare all'Agenzia delle Entrate interpello disapplicativo. In caso di decadenza dall'agevolazione, la società è tenuta al pagamento dei maggiori importi dovuti a titoli di IRES e IRAP con riferimento ai periodi d'imposta precedenti, senza il pagamento di sanzioni o interessi.

VIII.

Misure in materia di cartolarizzazioni

L'art. 23 del Decreto Crescita ha apportato rilevanti modifiche al trattamento fiscale delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge 30 aprile 1999, n. 130. In particolare, l'art. 23 ha chiarito che, nel contesto di cartolarizzazioni realizzate mediante cessione di crediti deteriorati, possono essere costituite più società veicolo "di appoggio" dedicate a svolgere, nel contesto dell'operazione e a beneficio della stessa, l'attività di gestione e valorizzazione di beni immobili e mobili registrati nonché di altri beni e diritti a garanzia dei crediti (inclusi quelli oggetto dei contratti di leasing, anche se risolti, eventualmente insieme ai relativi rapporti contrattuali).

Dal punto di vista delle imposte dirette, il nuovo all'art. 7.1, comma 4, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, chiarisce che i beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dagli stessi nonché ogni altro diritto acquisto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione rappresentano patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società d'appoggio.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale chiarimento dovrebbe rimuovere eventuali dubbi sull'applicabilità alle società d'appoggio dell'impostazione contabile – e del conseguente regime di neutralità fiscale – proprio delle società di cartolarizzazione. La nuova disposizione, così come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita, rende pertanto superati i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le risposte all'istanze di interpello n. 18 del 30 gennaio 2019 e n. 56 del 15 febbraio 2019, in cui l'Amministrazione finanziaria aveva affermato che le società d'appoggio (nelle fattispecie affrontate negli interpelli citate si trattava di Real Estate Owned Company "ReoCo") sono ordinariamente soggette a IRES e IRAP sui risultati economici realizzati, alla stregua di "normali" società di capitali. Tale interpretazione era fondata sul fatto che la disciplina precedentemente vigente non prevedeva espressamente un'effettiva segregazione degli *asset* immobiliari e dei proventi derivanti dalla gestione degli stessi in capo alle ReoCo, a differenza di quanto previsto per le società di cartolarizzazione, non si configurerebbe. Il nuovo *wording* dell'art. 7.1 garantisce ora l'effettiva segregazione e pertanto sarebbe applicabile alle società di appoggio il regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette proprio delle società di cartolarizzazione.

Con riferimento all'imposizione indiretta, il nuovo art. 7.1 introdotto dall'art. 23 del Decreto Crescita prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa: (i) agli atti e alle operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, di beni e diritti in favore delle società d'appoggio, inclusi gli accolti di debito in relazione alle operazioni di cartolarizzazione, (ii) alle garanzie di qualunque tipo in qualsiasi momento e da chiunque prestate a valere sui beni e diritti acquistati dalle società di appoggio, nonché per i relativi atti connessi (surroghe, postergazioni, frazionamenti, cessione del credito, ecc.), (iii) agli atti di successivo trasferimento dei beni immobili a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, purché l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto⁷, e (iv) agli atti di successivo trasferimento effettuati a favore di persone fisiche che possono beneficiare delle agevolazioni "prima casa".

Il Decreto Crescita prevede inoltre che alle società di appoggio cessionarie dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività, si applichino le disposizioni fiscali previste per le società di leasing. Si specifica, poi, che l'imposizione in misura fissa prevista per la cessione di immobili rivenienti da contratti di leasing trova applicazione alle società di appoggio in tutti i casi in cui il contratto sia o sia stato originariamente risolto o cessato per inadempimento dell'utilizzatore o a seguito di assoggettamento di quest'ultimo a procedura concorsuale.

Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare il Dipartimento Fiscale all'indirizzo tax@chiomenti.net

⁷ Ove tale condizione non si realizzi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura ordinaria ed è dovuta una sanzione pari al 30%.